

EQUIVALENZA TITOLI DPCM 26 luglio 2011 (Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 2011)

FINALITA'

Il Decreto di equivalenza, in applicazione a quanto preannunciato dalla [Legge n 42/99 art 4 comma 2](#), riconosce **ESCLUSIVAMENTE AI FINI PROFESSIONALI**, tutti i titoli che non avevano ancora avuto un riconoscimento istituzionale. Ciò significa che, i titoli riconosciuti equivalenti con il decreto in questione, NON permettono l'iscrizione alla formazione universitaria post laurea, esempio Master di I livello, ma tale riconoscimento avrà **esclusivamente la funzione di abilitare alla professione** evitando, quindi, un possibile pericolo di incorrere in abuso della professione.

DESTINATARI: chi

DEVE presentare domanda di riconoscimento

I destinatari di questa equivalenza sono tutti i colleghi possessori di **titoli che finora NON hanno avuto riconoscimenti istituzionali.**

I su detti titoli :

- devono essere stati **conseguiti entro il 17 marzo 1999** ed il relativo corso formativo deve essere iniziato **entro il 31 dicembre 1995:**
- devono aver **consentito l'esercizio professionale**, in conformità all'ordinamento allora vigente;
- i relativi corsi di formazione devono essere stati regolarmente autorizzati dalla Regione specifica o da altri Enti che, in base alla normativa vigente all'epoca, erano preposti istituzionalmente o all'espletamento dei corsi di formazione/qualifica/abilitazione, o, al rilascio delle autorizzazioni a corsi, che poi - in concreto – possono essere stati svolti/gestiti anche da Enti privati.

Viene richiesta inoltre la documentazione relativa alla esperienza lavorativa effettuata e, alla durata del corso di cui viene presentata domanda di equivalenza ed inoltre il computo sia delle ore teoriche che pratiche per raggiungere il limite minimo di 750 h complessive annue, poiché ad ogni parametro, in relazione al suo valore, verrà attribuito un punteggio in base a delle tabelle prestabilite(vedi Decreto 26-06-2011 G.U. Serie Generale n. 191 del 18 agosto 2011). Qualora la somma dei punti conseguiti sia di almeno 12, il titolo e' riconosciuto equivalente. Qualora la somma dei punti non raggiunga il limite minimo di 6 punti, il titolo non puo' essere dichiarato equivalente. Qualora il punteggio sia inferiore a 12 punti ma superiore a 6, si rimanda alla effettuazione di un percorso di compensazione formativa stabilito in base a criteri individuati dal Ministero dell'istruzione, dell' Universita' e della Ricerca.

CHI **NON DEVE** presentare domanda di equivalenza

Non devono presentare domanda di equivalenza tutti i colleghi che sono in possesso di:

Laurea di primo livello, Diploma Universitario e tutti i titoli che sono stati riconosciuti **EQUIPOLLENTI** dal D.M. del 27-07-2000 ossia i Diplomi delle scuole dirette a Fini Speciali, i Diplomi Regionali di solito acquisiti post diploma di Maturità e diplomi di maturità ad indirizzo biologico, purchè i relativi corsi siano iniziati prima del 30 gennaio 1982.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1) MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 27 luglio 2000

Equipollenza di diplomi e attestati al diploma universitario di tecnico sanitario di Laboratorio Biomedico ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione postbase.

IL MINISTRO DELLA SANITA' di concerto con IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;
Vista la legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante disposizioni in materia di professioni sanitarie ed in particolare l'art. 4, comma 1, il quale prevede che i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso l'iscrizione ai relativi albi professionali o l'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del servizio sanitario nazionale o degli altri comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi universitari di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base;

Ritenuto opportuno e necessario, per assicurare certezza alle situazioni ed uniformità di comportamento, provvedere alla individuazione dei titoli **riconosciuti equipollenti ai diplomi universitari dall'art. 4, comma 1, della richiamata legge n. 42 del 1999;**

Decreta:

Art. 1.

I diplomi e gli attestati conseguiti in base alla normativa precedente a quella attuativa dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che sono indicati nella sezione B della tabella sotto riportata, sono equipollenti, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, al diploma universitario di tecnico sanitario di laboratorio biomedico di cui al decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 745, indicato nella sezione A della stessa tabella, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione postbase.

Sez. A - diploma universitario	Sez. B - titoli equipollenti
Tecnico sanitario di laboratorio biomedico - Decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 745	Tecnico di laboratorio biomedico - Decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 10 marzo 1982

	Tecnico di laboratorio biomedico - Legge 11 novembre 1990, n. 341
	Tecnico di laboratorio - Decreto del Presidente della Repubblica, n. 162, del 10 marzo 1982
	Tecnico di laboratorio medico - Decreto del Ministro della sanità del 30 gennaio 1982, art. 81
	Tecnico di laboratorio medico - Decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 27 marzo 1969, art. 132, purché i relativi corsi siano iniziati in data antecedente a quella di entrata in vigore del decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982

Art. 2.

L'equipollenza dei titoli indicati nella sezione B della tabella riportata nell'art. 1, al diploma universitario di tecnico sanitario di laboratorio biomedico indicato nella sezione A della stessa tabella, non produce, per il possessore del titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate in ragione del titolo nei rapporti di lavoro dipendente già instaurati alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2000

p. Il Ministro della sanità Labate

p. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Guerzoni

2) ART 81 COMMA 2 D.M. n. 10 DEL 30 GENNAIO 1982 (Normativa Concorsuale)

“CONCORSO PER TITOLO ED ESAMI PER LA POSIZIONE FUNZIONALE DI Operatore Professionale Collaboratore” [requisiti specifici di ammissione](#)

2. comma art. 81

per il personale tecnico di laboratorio medico:

- **Diploma di scuola speciale universitaria per tecnico di laboratorio medico (SDFS legge 162/82)**
- **Attestato di corso di abilitazione per tecnico di laboratorio medico, di durata almeno biennale, svolto in presidi del servizio sanitario nazionale, al quale si accede con diploma di scuola secondaria di secondo grado.** (tutti i diplomi rilasciati a seguito di corsi organizzati dagli assessorati alla sanità presso le strutture sanitarie regionali).
- **A tali titoli sono equiparati quelli indicati nell'art. 132, punto 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, purché iniziati in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto.** ([VEDI ART 132 COMMA 3 DEL DPR 130](#))

ESTRATTO DEL D.P.R. 27 marzo 1969, n. 130 ART. 132

Titolo VII

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 132. - Fino a quando non saranno emanate norme legislative riguardanti l'ordinamento delle scuole di formazione professionale di alcune categorie di personale sanitario ausiliario e tecnico, ai fini dell'ammissione ai concorsi di assunzione, saranno considerati idonei i seguenti titoli di studio:

1) terapisti della riabilitazione:

omissis

2) dietisti:

omissis

3) tecnico di laboratorio medico:

- diploma di scuola speciale universitaria alla quale si accede con diploma di scuola media di secondo grado;

- titolo acquisito a seguito di concorso ospedaliero svolto ai sensi dell'art. 88 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631;

- titolo di perito chimico ad orientamento analitico integrato da certificato di corso ospedaliero di perfezionamento in tecnico di laboratorio medico;

- titolo di istituto tecnico femminile ad orientamento specifico;

4) assistente sociale: -

Omissis

Legge 30 dicembre 2010, n. 240

"Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario"

pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 14 gennaio 2011 - Suppl. Ordinario n. 11

Art. 17. (Equipollenze)

- 1. I diplomi delle scuole dirette a fini speciali istituite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, riconosciuti al termine di un corso di durata triennale, e i diplomi universitari istituiti ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341, purché della medesima durata, sono equipollenti alle lauree di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.**
- 2. Ai diplomati di cui al comma 1 compete la qualifica accademica di «dottore» prevista per i laureati di cui all'articolo 13, comma 7, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270.**
- 3. Ai diplomi delle scuole dirette a fini speciali, istituite ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1982, e ai diplomi universitari istituiti ai sensi della citata legge n. 341 del 1990, di durata inferiore a tre anni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 3, del citato regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 509 del 1999.**
- 4. Con decreto del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è identificata l'attuale classe di appartenenza del titolo di laurea a cui fanno riferimento i diplomi universitari rilasciati dalle scuole dirette a fini speciali e i diplomi universitari dell'ordinamento previgente.**

NOTA ESPLICATIVA GENERALE

OGGETTO: Chiarimenti in merito all'ammissione a procedura concorsuale pubblica di candidati in possesso del diploma di Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico.

La vigente disciplina concorsuale (D.P.R. n.220/2001) stabilisce che, ai fini dell'ammissione al concorso nel Servizio Sanitario Nazionale come tecnico sanitario di laboratorio biomedico è necessario essere in possesso del relativo diploma universitario (oggi laurea triennale) rilasciato dalle facoltà di Medicina e Chirurgia, conseguito ai sensi dell'art.6, con.3, D.Lgs. n. 502/92, e successive modificazioni, ovvero di diplomi o attestati conseguiti in base al precedente ordinamento e riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni (D.M. 27 luglio 2000), ai fini dell'esercizio dell'attività professionale e dell'accesso ai pubblici concorsi.

Il D.M. 27 luglio 2000, relativo all'equipollenza di diplomi ed attestati al diploma universitario (oggi laurea triennale) di Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso post-base, prevede all'art.1, sez. B, sia i diplomi che gli attestati conseguiti in base alla normativa precedente a quella attuativa dell'art.6, comma 3, del D.Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, che sono equipollenti, ai sensi dell'art.4, comma 1, della Legge n. 42/1999, al diploma universitario di Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico.

Tra i titoli, diplomi ed attestati, equipollenti al diploma universitario suddetto (oggi laurea triennale), descritti nell'art.1, sez. B, del citato D.M. 27 luglio 2000, figurano anche i titoli conseguiti nel pregresso ordinamento, che consentivano l'accesso al profilo professionale di tecnico di laboratorio medico, ai sensi della pregressa normativa concorsuale, ovvero del D.M. 30 gennaio 1982.

In particolare si rappresenta che, ai sensi della circolare n. 37 del 7 giugno 1982 esplicativa della normativa concorsuale di cui al citato D.M. 30 gennaio 1982, potevano considerarsi titoli validi ai fini dell'ammissione ai concorsi per tecnico di laboratorio, anche quei titoli conseguiti al termine di corsi avviati prima del 1982.

Tra i titoli riconosciuti validi ai fini dell'ammissione diretta al concorso per "Tecnico di laboratorio medico", la suddetta circolare include il diploma di maturità professionale di "Tecnico di laboratorio chimico biologico", ma i relativi corsi di studio dovevano essere iniziati in data antecedente a quella di entrata in vigore del D.M. 30 gennaio 1982.

Pertanto tutti i titoli che non risultano ricompresi nella normativa su esposta non sono ritenuti validi per essere ammessi ai concorsi per Tecnico di Laboratorio Biomedico.

Analogamente, non può essere ammesso il candidato in possesso del titolo rilasciato dalla Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali, atteso che, come rappresentato precedentemente, i titoli utili ai fini dell'accesso nel S.S.N. come tecnico sanitario di laboratorio biomedico devono essere rilasciati dalle Facoltà di Medicina e Chirurgia